

Rep.

del

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Città Metropolitana di Bologna)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**CONTRATTO D'APPALTO PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI CALCARA - VIA
CASTELLACCIO - B48H22000220006 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -
INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI
DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU: CF. 03334231200**

CIG: _____ - CUP: B48H22000220006

CODICE IPA: ZRZEGB

**IMPORTO CONTRATTUALE: EURO _____ (di cui euro
_____ per oneri della sicurezza).**

* * * * *

L'anno **duemilaventitre** il giorno _____ del mese di _____, nella
residenza comunale, presso l'ufficio di segreteria, avanti a me, Dott.ssa
_____ - Ufficiale rogante, Segretario generale del Comune di
Valsamoggia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma
pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) il **Geom. Stefano Cremonini** nato a _____ il _____, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Valsamoggia, (CF. 03334231200), che rappresenta nella sua qualità
di Responsabile dell' "Area Programmazione realizzazione gestione cura del

Rep.

del

patrimonio", di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

e

b) il Sig. _____, nato a _____ e residente in Via _____, in qualita' di Rappresentante Legale della _____, con sede legale in _____, C.F. _____ – P.IVA _____, di seguito nel seguente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale io Ufficiale rogante personalmente certo.

PREMESSO

- a** che con Delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell' *REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI CALCARA* "
- b** che con Determina del Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n° _____ del _____ si è dato mandato al Servizio Associato Gare di procedere all'indizione della gara per l'appalto dei lavori per la realizzazione dell' "**REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI CALCARA**" ; mediante procedura negoziata , ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 (conversione del D.L. 76/2020), con le modalità di cui all'art. 63, comma 6, del D.Lgs 50/2016, con offerta espressa mediante minor prezzo (ribasso) sull'elenco prezzi posto a base di gara , ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 36 c.9 bis del Codice ;
- c** che l'investimento di che trattasi comporta il rispetto dei principi

Rep.
del

trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH) e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori così come previsto nell' Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Valsamoggia Registro n° 90321 del 25/10/2022 acquisito al protocollo dell'Ente con n° 56045 del 26/10/2022 e successivo addendum all'accordo di concessione sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Valsamoggia Registro n° 1744 del 10-01-2023 acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n° 1007;

- d** che con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare n° ___ del _____ è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe;
- e** che per il presente appalto è stato rispettato il principio di *"non artificioso finanziamento"* dell'appalto ex art. 35 c.6 del D.Lgs n° 50/2016; dell'assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n° 241/2021; del rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in materia di suddivisione in lotti; che è stata data / non è stata data attuazione all'art. 47 , comma 4, del D.L. n° 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021 e smi in materia di obblighi assunzionali per le seguenti motivazioni: _____
- f** che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica SATER, il cui esito di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno lavino e Samoggia n° ___ - del _____, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia

Rep.

del

n° _____ del _____ al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ____%;

g che il Comune di Valsamoggia con Determina Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n° _____ del _____ ha recepito l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nei confronti del sunnominato appaltatore;

h che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera d) ed e) , ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

i che, ai sensi dell'articolo 31, del D.Lgsvo n° 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica SATER e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»), e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, nei limiti della sua applicabilità.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e relativa appendice , sottoscritto in sede di gara .

Rep.

del

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente:

-----;

b) Il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento è il seguente:

B48H22000220006 ;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad **Euro** ----- (diconsi Euro -----) di cui:

-euro ----- per lavori veri e propri;

-euro ----- per oneri della sicurezza.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del d.P.R. N° 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Sono parti integranti al contratto e ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto di cui all'art. 32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016;

E parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Rep.

del

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Valsamoggia – Località Bazzano, all'indirizzo Piazza Garibaldi n.1, presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante **stati di avanzamento lavori**. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella nota pervenuta al prot.n. _____ in data _____, ovvero su altro conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere consegnati entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto / I lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data _____ come da verbale di consegna agli atti del Servizio Lavori Pubblici.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in ____ (_____) **giorni** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale. Le modalità di applicazione della penale sono contenute nel capitolato speciale.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di

Rep.
del

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, si applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di costruzione, alle condizioni, nelle quantità e con i limiti di cui alla predetta norma, come declinata dall'articolo ____ del Capitolato speciale d'appalto.

Fuori dal caso di cui al comma 1, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trovano applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile e l'articolo 106, comma 1, quarto periodo del Codice dei contratti. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il

Rep.

del

verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n° 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungeranno la somma non inferiore ad Euro _____
(_____/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei Contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

Rep.

del

- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione .

- 1 Il certificato di regolare esecuzione e collaudo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
- 2 Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione .
- 3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera , ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 4 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di

Rep.

del

regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

- 1 La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice.
- 2 La stazione appaltante deve di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articolo 54 del Capitolato speciale d'appalto.
- 3 La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.
- 4 La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
- 5 L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Articolo 16. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza

Rep.

del

dei lavoratori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza coordinamento;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L. 24/6/2014 n. 90 la Ditta _____; risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della Prefettura di _____, delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa, con provvedimento protocollo n° _____ del _____ valido sino al _____.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'iscrizione alla White list della Prefettura di

Rep.

del

_____ circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nè all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nè essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R. 16

Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità – Legge 190/2012

- 1 Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'ente, non vi sono ex dipendenti del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni,

Rep.
del

con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- 2 I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4.6.2013, con deliberazione Giunta Comunale n.72 del 05/07/2022 e il Patto di Integrita' del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti sottoscritti in sede di gara.

Articolo 21. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero _____ in data _____ rilasciata da _____, per l'importo di **euro** _____ acquisita al prot.n.

Rep.

del

del_____.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e dell'art. _____ del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, n. _____ in data _____ rilasciata da _____ agli atti del Servizio LLPP.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta così articolata:

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. _____, del CSA;
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____

Rep.

del

(euro _____).

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n° 31.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati allo stesso:
 - i.a Elenco prezzi unitari EL. 03
 - i.b Offerta Economica
- 2 I restanti documenti Capitolato Speciale d'Appalto completo di Appendice -Elaborati grafici- Piani di Sicurezza – cronoprogramma – computo metrico estimativo, pur essendo parte integrale e sostanziale del contratto , già sottoscritti dalle parti in sede di gara , sono conservati dalla Stazione Appaltante presso il Servizio lavori Pubblici .

Art. 25 – Spese di contratto, imposte , tasse e trattamento fiscale .

- 1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2 Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Rep.
del

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

..... (firma acquisita digitalmente)

L'appaltatore

..... (firma acquisita digitalmente)

L'Ufficiale rogante (firma acquisita digitalmente)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PARTE I - PARTE AMMINISTRATIVA

- Art. 1 - Oggetto dell'Appalto**
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto - Gruppi di lavorazioni omogenee**
- Art. 3 - Descrizione dei lavori**
- Art. 4 - Descrizione dettagliata delle opere**
- Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali**
- Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in economia**
- Art. 7 - Lavori a corpo**
- Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori**
- Art. 9 - Garanzie**
- Art. 10 - Norme regolatrici dell'appalto**
- Art. 11 - Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'appaltatore**
- Art. 12 - Disciplina del subappalto**
- Art. 13 - Consegna dei lavori - Sospensione dei lavori**
- Art. 14 - Programma di esecuzione dei lavori - Programma relativo all'applicazione di eventuale piano di qualità**
- Art. 15 - Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**
- Art. 16 - Strutture e impianti e conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali**
- Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**
- Art. 18 - Campionature e prove tecniche**
- Art. 19 - Assicurazioni**
- Art. 20 - Anticipazione**
- Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori**
- Art. 22 - Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura**
- Art. 23 - Tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori - Penali**
- Art. 24 - Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - CRE - Certificato di Collaudo**
- Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi**
- Art. 26 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**
- Art. 27 - Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico**
- Art. 28 - Definizione del contenzioso**
- Art. 29 - Spese contrattuali - Oneri fiscali**
- Art. 30 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto**
- Art. 31 - Documenti che fanno parte del Contratto**
- Art. 32 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore**
- Art. 33 - Modifiche, Variazione e Varianti contrattuali**
- Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali**
- Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**
- Art. 36 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**
- Art. 37 - Criteri minimi ambientali**

PARTE II – DISPOSIZIONI TECNICHE

TITOLO IX - NORME GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

TITOLO X - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

TITOLO XI - PRESCRIZIONI TECNICHE DEI COMPONENTI COSTITUENTI GLI INTERVENTI EDILI

TITOLO XII - PRESCRIZIONI TECNICHE DEI COMPONENTI COSTITUENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

TITOLO XIII CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI COMPONENTI EDILIZI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE I - PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari necessarie per l'esecuzione dell'intervento di REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO DI CALCARA - **CUP B48H22000220006** MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

Le opere in appalto saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Le aree oggetto dell'appalto sono indicate nelle documentazioni e negli elaborati di progetto.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

Il progetto è stato redatto nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- c) Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3;
- e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- l) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- o) Costo del lavoro: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del

corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n.212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto - Gruppi di lavorazioni omogenee

L'importo complessivo dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture posto a base di gara, comprensivo del costo della manodopera, da pagarsi **a misura** secondo quanto di seguito indicato, ammonta complessivamente a €317.590,48(Euro-trecentodiciassette milacinquecentonovanta,48), di cui €4.449,54 (Euro quattromilaquattrocentoquarantanove,54) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, suddivisi come risulta dal seguente prospetto:

		Totale
A1 - Lavori a Misura	317.590,48 €	
Totale A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta		313.140,94 €
A2 - Oneri della sicurezza	4.449,54 €	
Totale A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		4.449,54 €
Importo totale a base di Appalto		317.590,48 €

La stima del costo della manodopera, individuata sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, è pari a €. 98.453,05

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, sono indicati nella tabella seguente:

CATEGORIE DEI LAVORI	€	%
Demolizione	1.880,90	0.60
Scavi e rinterri	4.136,32	1.32
Struttura portante in cca	21.375,38	6.82
Struttura portante in legno	43.437,31	13.87
Impermeabilizzazioni	11.748,27	3.75
Vespai e massetti	7.474,25	2.38
Isolamenti	60.227,98	19.23
Pavimento e zoccolino	8.491,14	2.71
Pitture e vernici	9.697,75	3.09
Serramenti	20.746,95	6.62
Tetto verde	12.617,21	4.03
Linea vita	3.821,41	1.22
Marcia piede	12.331,01	3.94
Acque meteoriche	1.453,34	0.46
Acque Nere	4.629,86	1.48
Modifiche struttura esistente	9.389,79	3.00
Sanitari nuovi bagni	3.422,09	1.09
Impianti elettrici	31.323,61	10.00
Impianti meccanici	44.936,32	14.35

TOTALE per lavori a misura	313.140,94	100%

Per ciascuno dei gruppi viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della Stazione Appaltante di disporre le variazioni e addizioni, sia delle variazioni quantitative in più o in meno, che il Direttore dei Lavori può disporre, per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari dall'aggiudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base d'asta, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non oggetto dell'offerta ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento sarà acquisito in fase di gara mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento e' **B48H22000220006**.

Art. 3 - Descrizione dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati progettuali, per l'importo indicato al precedente art. 2, sono assimilabili alle categorie come esplicitate nel seguente quadro riepilogativo:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	AMMONTARE DEI LAVORI APPALTATI IN €
Categoria prevalente OG1: "Edifici civili e industriali":	€ 236.881,01
Categoria OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 44.936,32
Categoria OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI	€ 31.323,61
TOTALE LAVORI	€ 313.140,94
Costi della Sicurezza	€ 4.449,54
TOTALE DEI LAVORI	€ 317.550,48

Il subappalto dei lavori è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Sono implicitamente comprese nell'importo dei lavori e nei prezzi di cui all'Elenco prezzi tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le opere eseguite a regola d'arte, funzionanti, protette, mantenibili ed agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicitate nelle descrizioni del Capitolato e/o negli elaborati progettuali.

Art. 4 – Descrizione dettagliata delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto sono sommariamente descritte all'interno della "Parte Prima - Descrizione delle opere del Capitolato speciale di appalto" a cui si rimanda, salvo più precise indicazioni contenute negli ulteriori elaborati progettuali.

L'ubicazione, la forma, il numero, le principali caratteristiche e dimensioni delle opere sono indicate negli elaborati di progetto.

Le opere in appalto comprendono tutte le lavorazioni, mezzi d'opera, materiali, mano d'opera e quanto altro occorrente per dare completamente ultimati i lavori in appalto, a regola d'arte ed in ogni loro parte, in rispondenza piena e perfetta al progetto ed alle prescrizioni tecniche di seguito descritte.

L'Appaltatore deve eseguire tutte le lavorazioni previste dal progetto e descritte nel presente Capitolato e qualunque altra opera correlata prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

Si intende perciò fin d'ora che l'appaltatore è obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche quelle opere che pur non descritte dettagliatamente negli elaborati e documenti contrattuali, risultassero indispensabili alla funzionalità dei lavori in appalto a giudizio della Direzione lavori.

Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori "a misura" si intendono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell'intervento e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali.

L'appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener conto, oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che fossero state omesse negli atti e nei documenti di appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali i lavori appaltati in ogni loro particolare e nel complesso.

L'appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato, nel Contratto e in tutti i documenti che del Contratto formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.

L'appaltatore con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti o non espressamente posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel Contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) *norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;*
- 2) *Contratto di appalto;*
- 3) *Capitolato generale di appalto;*
- 4) *Capitolato speciale di appalto;*
- 5) *elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;*
- 6) *descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;*
- 7) *offerta dell'impresa.*

E' comunque facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla stazione appaltante; l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in economia

Il contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, è stipulato "a misura".

Sono da contabilizzare a misura, con riferimento a quanto disposto dal comma 9 dell'art 43 del D.P.R. 207/2010, le lavorazioni per le quali non è stato possibile "individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità".

I lavori a misura sono aggregati nella tabella di cui all'art.6 - "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee" del presente documento; per tali lavori, meglio precisati nel Computo metrico allegato agli elaborati di appalto, viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della stazione appaltante di disporre variazioni o addizioni sia variazioni quantitative che il Direttore dei lavori potrà disporre per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 ed in base alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti e delle Concessioni.

Art. 7 - Lavori a corpo

Non è prevista l'esecuzione di lavorazioni contabilizzate a corpo.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori

La partecipazione alla procedura di gara impegna esplicitamente il Datore di Lavoro della ditta concorrente al rispetto di tutto quanto di seguito riportato, in particolare l'impresa aggiudicataria:

- dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste nei contratti salariali previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;
- è obbligata ad applicare il contratto nazionale di lavoro della categoria e di ogni altro accordo decentrato a livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti;
- si impegna a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del Lavoro previa conciliazione;
- si impegna, in caso di impresa cooperativa, a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci;
- gli obblighi di cui sopra vincolano l'impresa anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della/e Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- deve assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene, alla sicurezza dei propri e degli altrui lavoratori ed utenti ed alla tutela dell'ambiente, dotando il personale di idonea formazione, attrezzature e di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali, atti a garantirne la massima sicurezza in relazione alla specifica attività lavorativa e verificare che gli stessi ne facciano uso corretto e regolare;
- si impegna e obbliga a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro conformi alle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE ove applicabile) e, qualora le attrezzature siano costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. n.81/2008;
- l'Impresa aggiudicataria è obbligata a impiegare personale di fiducia, vincolato a mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto, in particolare nei riguardi dell'utenza e a osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato nonché osservare il segreto professionale, in particolare:
- il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a tale proposito l'impresa dovrà trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente;
- il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente appalto, dovrà essere stato giudicato idoneo alla mansione da parte del Medico Competente dell'appaltatore, ovvero senza alcuna prescrizione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett.a) del D.Lgs. n. 81/2008;
- il personale operante sulle parti elettriche degli impianti dovrà essere qualificato ai sensi della norma CEI 11-27/1, si richiede in generale la qualifica di PES (persona esperta) o di PEI (persona idonea, qualora si preveda di eseguire lavori di manutenzione con impianti sotto tensione);
- il personale dell'impresa aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003);
- l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'impresa aggiudicataria sarà tenuta alla compilazione del modulo che l'Amministrazione provvederà a fornire, al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale, in conformità all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed attenersi alle disposizioni ed alle norme di buona prassi interne che saranno emanate dal responsabile di procedimento.

L'Impresa si impegna a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto; la sostituzione dovrà avvenire nel rispetto dell'art.7 della Legge n.300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti.

L'Amministrazione appaltante segnalerà all'impresa aggiudicataria comportamenti non conformi alla diligenza, alla prudenza ed alla perizia richiesti dal presente Capitolato.

Nei confronti della Impresa aggiudicataria, verrà posto in atto tutto quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alla gestione dei contratti di appalto; l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità la risoluzione del contratto.

Art. 9 – Garanzie

Garanzia a corredo dell'offerta

*Per la partecipazione alla procedura in oggetto **non viene richiesta**, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120 dell'11/09/2020, la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.*

Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e nei modi previsti dall'art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dello stesso articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93, del D.Lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art 235 comma 3, del D.P.R. 207/2010, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sulla stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno, in conformità di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Come disposto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 10 - Norme regolatrici dell'appalto

Per l'attuazione dei lavori oggetto di appalto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare:

- *Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, chiamato "D.M. n. 145/00" come modificato dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;*
- *D.P.R. 03/07/03 n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri";*
- *D.M. 12/03/04 n. ° 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative";*
- *Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 chiamato "D.Lgs. n. 81/2008" e ss.mm.ii.;*
- *D. L. 185/2008 e Legge di Conversione 28/01/2009 n°2 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", per quanto concerne il DURC ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016;*
- *Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207 ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, dalle linee-guida ANAC e dai decreti del MIT attuativi;*
- *L. 12/07/2011 n. 106 di conversione del D.L70/2011 così detto "Decreto Sviluppo" ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;*

- *Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici del 31/03/2011;*
- *D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", coordinato dalle disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.° 56;*
- *Decreto 7 marzo, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".*
- *Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);*
- *D.L. 31 maggio 2021, n. 77;*
- *"Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con Decreto del 07/12/2021 della*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021;

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dal Geom. Stefano Cremonini ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

La composizione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori verrà comunicata all'appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 11 - Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'appaltatore

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

Nel Contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall'art. 3 dello stesso D.M. n. 145/00.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di Contratto.

In ogni caso l'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00.

Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati ai successivi articoli 14 e 15, con particolare riferimento:

- alla integrazione prima dell'inizio dei lavori del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall'Appaltante ed alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, opportunamente verificato e accettato dal C.S.E. e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 96, 97 e 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- agli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione alla lettera u), come modificato e integrato dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art.14;
- all'elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 17;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residui di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 12 - Disciplina del subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il Contratto d'appalto in oggetto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto medesimo, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'operatore economico concorrente e' tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti della quota prevista al comma 2 ed alle seguenti condizioni di cui ai commi 4 e 7:

- 1) è possibile, previa autorizzazione della stazione appaltante, affidare in subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla medesima gara purché questo sia in possesso dei requisiti art.80 e sia qualificato nella stessa categoria e che, nell'atto dell'offerta, sia stata indicata nelle intenzioni di subappalto;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- 3) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- 4) che l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- 5) che la verifica sulla sussistenza dei motivi di esclusione nei confronti dei subappaltatori è posta a carico della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di provvedere a sostituire i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 6) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; al momento del deposito del contratto

di subappalto, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi d'esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (comma 7 art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione:

- 7) deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto d'appalto; l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (comma 14 art. 105 del D.Lgs. 50/2016);
- 8) dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa subappaltatrice accetti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii.;
- 9) l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
- 10) sul cartello di cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici (comma 15 art. 105 D.Lgs. 50/2016);
- 11) l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario; il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. (comma 17 art. 105 del D.lgs.50/2016);
- 12) l'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; l'Amministrazione provvede al rilascio dell'Autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà (comma 18 art. 105 del D.Lgs. 50/2016);
- 13) l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. L'appaltatore e i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori (comma 9 art. 105 del D.lgs. 50/2016);
- 14) l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 9), lett. a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari del subappalto e cottimo impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 6 dell'art. 30 il Responsabile Unico del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (comma 1, art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

E' obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le tipologie previste al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del Contratto da affidare.

E' considerato comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del Contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e alle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con Decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021;
- quanto indicato dalle prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH di cui al successivo art. 37 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di appalto.

Art. 13 - Consegna dei lavori - Sospensione dei lavori

L'esecuzione del Contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace (art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, può chiedere l'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il tempo utile per ultimare i lavori è pari a **183 giorni naturali e consecutivi**.

La data prevista per la consegna del cantiere è fissata per **27 Giugno 2023**.

La data prevista per la consegna e' indicativa e potra' essere oggetto di variazioni in considerazione delle particolari esigenze dell'Amministrazione.

I lavori devono essere consegnati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 entro 45 giorni dalla stipula del Contratto.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, l'Appaltatore deve trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorre, l'eventuale tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; all'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori; sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto; nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma comunque in misura non superiore al 1,00% dell'importo netto contrattuale.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni; trascorso inutilmente tale termine l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Il Direttore dei lavori può provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura degli stessi ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori; nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli 14 e 15 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 14, in modo da darli completamente ultimati entro il termine temporale contrattualmente fissato, eventualmente prorogato in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto compilando il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori nonché dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri e della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione di cui l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 la sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Qualora le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto

senza indennità; se la stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Nel caso successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale; le eventuali contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore inizialmente non contesti la sospensione dei lavori è sufficiente l'iscrizione del verbale di ripresa dei lavori; se l'Appaltatore non interviene alla firma dei verbali o si rifiuta di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016; sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal uso ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla data di verbale di consegna o in caso di consegna parziale dall'ultimo verbale di consegna; l'ultimazione dei lavori appena avvenuta è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcune indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione Appaltante non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti; tale risarcimento è quantificato sulla base del seguente criterio: la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; la sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale; entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP; nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art. 14 - Programma di esecuzione dei lavori - Programma relativo all'applicazione di eventuale piano di qualità

L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 a presentare al Direttore dei lavori prima della consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intende eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti precisati al successivo articolo 20 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 23, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando nel contempo il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Nella redazione del programma l'Appaltatore deve evitare di creare interferenze con le attività della scuola limitrofa al cantiere non interrompendo la normale agibilità dei locali.

L'Appaltatore inoltre deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, come disposto dal comma 3 dell'art 40 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 20.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato al precedente articolo 13.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art. 15 - Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D. Lgs. 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del Regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Valsamoggia, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli 10 e 13, sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

1. il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;
2. l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti superficiali o interrati, diicoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
3. l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
4. l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
5. la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
6. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
7. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
8. l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa

viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

9. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dal Direttore dei lavori;
10. la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
11. l'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, siano impediti deterioramenti alle opere già eseguite;
12. l'apprestamento di un adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale, raffrescato d'estate, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;
13. la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
14. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dal Direttore dei lavori;
15. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;
16. la fornitura e la posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella, da realizzarsi in base allo schema tipo in uso presso l'amministrazione appaltante (il bozzetto verrà consegnato al Direttore dei Lavori), delle dimensioni minime di cm200x150, con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione ed assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e di fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori; in particolare l'impresa si impegna obbligatoriamente a predisporre la cartellonistica secondo la disciplina PNRR oltre la dizione "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" anche esponendo l'emblema dell'Unione Europea di seguito riportato.



**Funded by
the European Union**
NextGenerationEU

17. la fornitura all'Appaltante un Rapporto fotografico a colori su supporto digitale dimostrativo dello stato di avanzamento dei lavori;
18. l'eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, annotati come indicato all'art.14, comma 3 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Ad ultimazione dei lavori, competono inoltre all'Appaltatore, senza diritto a ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

1. la consegna delle dichiarazioni di conformità dei singoli impianti, rilasciate ai sensi dell'art.7 del Decreto 37/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 dello stesso decreto;
2. la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità dei cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

3. *la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione e, in particolare, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al decreto 37/2008;*
4. *l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;*
5. *la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;*
6. *un quantitativo, pari al 5% dei componenti impiegati nell'opera, di ogni materiale usato per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni, controsoffittature, accessori.*

Restano inoltre a totale carico dell'impresa, e compensati nel prezzo di appalto, tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tutte le imposte e le tasse su esso gravanti: il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i diritti di segreteria.

Art. 16 - Strutture e impianti e conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali

Con la sottoscrizione del Contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- *di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;*
- *di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;*
- *di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;*
- *di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere;*
- *di essere a perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere i lavori alle condizioni di offerta*

L'Appaltatore conferma di essersi reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi l'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici, si assumono l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del Contratto, la quota indicata dalla Stazione appaltante, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile.

Il mancato assolvimento dell'obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Art. 18 - Campionature e prove tecniche

Per quanto attiene "accettazione, qualità ed impiego dei materiali", costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività,

di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semi-lavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell'Appaltatore, le prove ed analisi, che la Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti.

Per dette prove la Direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

E' altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Il Direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al Contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal Direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. Il Direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Art. 19 - Assicurazioni

Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione presso compagnie di primaria importanza nel settore delle polizze riguardanti le assicurazioni di seguito specificate, espressamente previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:

Polizza C.A.R. così ripartita:

SEZIONE A

Danni alle opere d'appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IVA;

Danni alle opere preesistenti: € 500.000,00 per eventuali danni alle strutture esistenti;

Demolizione e sgombero: € 200.000,00 per ripristino delle aree esterne al cantiere soggette a possibili danneggiamenti.

SEZIONE B - Responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere: € 2.500.000,00

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, la ditta è tenuta ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo all'Amministrazione copia della richiesta alla compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il mancato o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 20 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione Appaltante può erogare, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione Appaltante.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati avanzamento ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiungerà un importo netto di € 45.000 (Euro quarantacinquemila).

Sull'importo dei lavori contabilizzati verranno effettuate le ritenute di legge su ogni certificato di pagamento.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei lavori accerta il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore di cui al periodo precedente.

In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 – secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato sul registro di contabilità.

La contabilizzazione degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verrà effettuata sulla base dello stato d'avanzamento dei lavori o riferendosi al computo della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento se previsto.

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l'ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'importo. Il pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art.235, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Secondo l'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, attestati con l'emissione del SAL o con analogo documento, fino al limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva è svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta della stazione Appaltante con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento dei lavori.

Art. 22 - Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura

Non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Stazione appaltante e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori da contabilizzare a misura i prezzi contrattuali saranno quelli posti a base di gara a cui deve essere applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario.

L'importo di contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori da contabilizzare a misura in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 23 - Tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori –Penali

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, intendendosi tale data, nel caso di consegna frazionata, quella relativa alla consegna dell'ultima porzione dei lavori in appalto.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. 14:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e/o l'eventuale allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle lavorazioni;
- 3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
- 4) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 5) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
- 6) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

L'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 prevede disposizioni specifiche per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Penali per il ritardo

Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale per ogni giorno naturale e consecutivo del 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Penali inerenti adempimenti pari opportunità e inclusione lavorativa

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la trasmissione della relazione di genere, di cui al comma 3 del medesimo Decreto, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, sarà applicata una penale giornaliera del 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la trasmissione della dichiarazione, di cui al comma 3-bis del medesimo Decreto, relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, sarà applicata una penale giornaliera del 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per l'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, sarà applicata una penale giornaliera del 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 sopra riportato al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR.

Art. 24 - Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - Certificato di Regolare Esecuzione – Certificato di Collaudo

Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Il Certificato di Collaudo deve essere emesso entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 236 del D.P.R. 207/2010 e contiene gli elementi di cui all' art. 229, del D.P.R. 207/2010. Per l'emissione del C.R.E. nel

termine di cui sopra fanno salvo le inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fanno altresì salvo gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/2010.

Il Certificato di Collaudo, ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine il Certificato di Collaudo si intende approvato, ancorché non sia stato formalmente approvato dall'Amministrazione entro i due mesi successivi dalla scadenza suddetta.

La presa in consegna delle opere realizzate prima dell'emissione del Certificato di Collaudo, nei modi ed in conformità a quanto indicato all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 non incide sull'esito del Certificato di Collaudo e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo l'Amministrazione provvede, ai sensi degli artt. 234 e 235 del D.P.R. 207/2010 ai successivi adempimenti, nonché allo svincolo della cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fidejussoria se richiesta.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il Collaudo divenga definitivo.

Come già previsto al precedente articolo 15, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate in base a quanto previsto all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione di cui ai punti da 20) a 24) dell'articolo 15.

Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;*
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;*
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;*
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.*

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui all'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del D.L. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art. 26 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 può risolvere un contratto nei seguenti casi:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura d'appalto dai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

- quando ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7;
- quando ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) sono state superate le soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- quando ai sensi dell'art. 106 comma 2 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2 lettere a) e b);
- al momento dell'aggiudicazione, l'appaltatore si è trovato, per quanto riguarda i settori ordinari o le concessioni di cui all'art. 170 comma 3, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, ovvero per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136 comma 1 secondo il terzo periodo;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivati dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 deve risolvere un contratto nei seguenti casi:

- sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione nei confronti dell'appaltatore di cui al codice della legge antimafia e delle relative misure di prevenzione o sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80.

Per gli ulteriori casi di risoluzione del contratto si fa riferimento all'art. 108 dai commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico

Nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'Ente attuatore attiverà immediatamente la risoluzione automatica del Contratto ex art. 1456 del c.c. con diritto al risarcimento dei danni.

Per i casi di cui al precedente comma 1, la sanzione prevista sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'Appaltatore si impegna a inserire, nei Contratti con eventuali subappaltatori, clausole risolutive espresse, la cui attivazione è collegata all'attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L'appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del 06/09/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

L'Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'Ente attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 28 - Definizione del contenzioso

Ai sensi dell'art. 205 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e 15% dell'importo contrattuale, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 dai commi 2 a 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

E' facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso dell'ANAC con le modalità dell'art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- *le spese contrattuali;*
- *le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;*
- *le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;*
- *le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.*

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'aliquota applicata è regolata dalla legge.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

Art. 30 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 31 - Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) *il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 così come modificato dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016;*
- b) *il Capitolato speciale d'appalto: parte prima (il presente documento) e parte seconda;*
- c) *il Computo metrico estimativo (art.32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016);*

- d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti;
- e) l'elenco prezzi unitari;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008;
- g) il piano operativo di sicurezza;
- h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici di cui al precedente art.10.

Non fanno invece parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il quadro economico;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 32 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore

In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 - Modifiche, Variazione e Varianti contrattuali

Sono ammesse modifiche e varianti dei contratti d'Appalto nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo massimo di € 20.000,00.

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del contratto.

Nei casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il Direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del Contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) *desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;*

b) *ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.*

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

L'esecutore, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 può proporre modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione committente.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Come previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erranea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato

rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Nel caso siano richieste da parte della Amministrazione committente variazioni e/o integrazioni alle lavorazioni di Contratto i corrispettivi per queste attività sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'Elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 36 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'articolo 29 del citato DL.

Ai sensi dell'art.29 del Decreto Legge n.4 del 27 gennaio 2022 è previsto che:

- i. *è obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara iniziali, le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art.106, comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;*
- ii. *per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le variazioni del prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (non più del 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.*

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

L'appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS (ai sensi dell'art. 29 comma 2 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4) esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il Direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art.29 comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.

Inoltre, l'art.29 comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 37 - Criteri minimi ambientali

L'appaltatore e' tenuto all'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali ai sensi del DM 11/10/2017 - Criteri minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici relativamente all'edilizia, del DM 23/06/2022 n°256 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi e del DM 7/03/2012 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento.

Sono vincoli contrattuali le prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente CSA.

PARTE II – DISPOSIZIONI TECNICHE

TITOLO IX – NORME GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 38 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le opere da valutare a misura, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Verranno contabilizzate solamente le quantità come si rilevano in opera, secondo l'unità di misura stabilita nel computo metrico estimativo e saranno pertanto esclusi gli sfridi di lavorazione.

I materiali o apparecchiature posti in opera in quantità superiore al necessario, nonché i lavori eseguiti in quantità superiori alle dimensioni di progetto, se non espressamente previsti nel computo metrico estimativo e non richiesti dalla D.L., non verranno contabilizzati. Gli stessi non potranno essere comunque asportati a posteriori dall'Appaltatore qualora il loro lievo comprometta l'esecuzione a regola d'arte del lavoro.

DEMOLIZIONI

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio.

La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.

I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.

Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità.

INTONACI

Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno, intendendosi così compensati riquadrature, aggetti, lesene, le cui superfici non vengono sviluppate: fatta eccezione, tuttavia, per i vani di superficie superiore a 4 mq, per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature. Nei prezzi sono compresi ponteggi interni fino ad un'altezza di 3 m dal piano di calpestio.

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

Le tinteggiature di pareti di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno, intendendosi così compensati riquadrature, aggetti, lesene, le cui superfici non vengono sviluppate: fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 mq, per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per le tinteggiature su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature. Nei prezzi sono compresi ponteggi interni fino ad un'altezza di 3 m dal piano di calpestio.

La verniciatura delle grate in ferro delle finestre è valutata a metro lineare. La verniciatura del parapetto in ferro è valutata vuoto per pieno senza considerare i relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una sola faccia) il coefficiente pari a 1,5. La verniciatura del profilo tubolare al di sopra della muratura è valutata a mq secondo lo sviluppo effettivo della superficie.

RIVESTIMENTI

I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle superfici effettivamente eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a 0,30 mq.

OPERE DA LATTONIERE E FOGNATURE

Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno misurate a peso o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci.

I pezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno. Nei prezzi a metro sono comprese le sovrapposizioni; la fornitura in opera di grappe, cravatte, ecc. ove non diversamente indicato. I tubi di ghisa e di piombo saranno valutati a peso; le tubazioni di gres ceramico, di cloruro di polivinile, di acciaio sottile smaltato saranno valutate a metro, misurato sull'asse della tubazione.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a due metri quadrati. Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro, ecc., anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere e manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a guidarli e trasportarli in basso.

MASSETTI, SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI

Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei vespaio in laterizio da pagarsi a superficie effettiva. E' escluso dal computo del volume il materiale impiegato per riempire i cavi dovuti a crolli e cedimenti delle pareti di scavo, intendendosi con ciò che la valutazione verrà fatta per sezioni ragguagliate a disegno.

I terreni di sostegno di vespai e drenaggi dovranno essere ben costipati per evitare qualsiasi cedimento ed il pietrame dovrà essere collocato a mano e di idonea pezzatura. Per i vespai si dovrà creare, con adatto pietrame, una rete sufficiente di cunicoli comunicanti tra loro e con l'esterno per assicurare il ricambio d'aria.

PAVIMENTI

La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie superiore a due metri quadrati ciascuna. A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

La misurazione verrà effettuata secondo le dimensioni trasversali medie per nicchie o sporgenze di superficie inferiore a 0,5 mq. Per la valutazione dei pavimenti in marmo vedere Opere in pietra da taglio.

OPERE IN METALLO

Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo) saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.

TITOLO X - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 39 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore impiegherà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i macchinari ed il personale più adeguati all'esecuzione a regola d'arte del lavoro. Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, quindi tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro vigenti alla data delle demolizioni, senza eccezioni. Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento. Per l'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'ART. 8 della legge 19 luglio 1961, n. 706. S'intende come integralmente riportato quanto prescritto dal Titolo IX - Capo III del DLgs 81/2008 e s.m. e i.. Tutte le prescrizioni di legge o dell'ASL competente sono da intendersi come parte integrante del presente Capitolato e sono a totale carico della ditta Appaltatrice, nulla escluso.

Art. 40 - CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti previsti, indipendentemente dal sistema costruttivo, dovranno risultare con superfici orizzontali o comunque rispondenti alle prescrizioni, essere senza ondulazioni, crepe o difetti e perfettamente allineati.

Sono ammessi solamente materiali per controsoffitti Classe 0 di reazione al fuoco.

La posa in opera sarà eseguita con strumenti idonei ed in accordo con le raccomandazioni delle case

produttrici, comprenderà, inoltre, tutti i lavori necessari per l'inserimento dei corpi illuminanti, griglie del condizionamento, antincendio e quanto altro richiesto per la perfetta funzionalità di tutti gli impianti presenti nell'opera da eseguire.

Nel caso di esecuzione di controsoffitti in locali destinati a deposito di materiali infiammabili o lavorazioni soggette a norme di prevenzione incendi, dovranno essere usati, a carico dell'Appaltatore, materiali e modalità di montaggio conformi alla normativa vigente (fibre non combustibili, montaggio a struttura nascosta,

etc.) secondo quanto fissato dalle specifiche richieste a tale proposito.

Qualora si rendesse necessario l'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi (apparecchi illuminanti, segnaletica, etc.) verranno eseguiti, a carico dell'Appaltatore, adeguati rinforzi della struttura portante delle lastre di controsoffitto mediante l'uso di tiranti aggiuntivi; questi tiranti dovranno essere fissati, in accordo con le richieste della Direzione Lavori, in punti di tenuta strutturale e con sistemi di ancoraggio che garantiscano la necessaria stabilità.

Art. 41 - OPERE PROVVISORIALI

Le opere provvisorie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori devono essere realizzati nel rispetto del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e secondo le indicazioni contenute nei piani di sicurezza.

La presenza e la salvaguardia sia del personale presente nell'edificio che delle attività ivi svolte rende necessaria l'esecuzione di tutte le opere e gli allestimenti provvisori necessari a consentire l'accesso all'edificio in piena sicurezza durante tutto lo sviluppo delle lavorazioni di cui al presente progetto.

TITOLO XI PRESCRIZIONI TECNICHE DEI COMPONENTI COSTITUENTI GLI INTERVENTI EDILI**Art. 42 - MATERIALI FERROSI**

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili. Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato con R.D. 15 luglio 1925 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la definizione, la classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale si farà riferimento alle seguenti norme di UNI od alle successive modifiche od integrazioni:

- UNI EN 100200 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio

- UNI EU 21 - Condizioni tecniche generali di fornitura per l'acciaio ed i prodotti siderurgici
- UNI EU 27 - Designazione convenzionale degli acciai
- UNI 7856 - Ghise gregge. Definizione, classificazione e qualità.

1. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

a) Generalità

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 riportante le "Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente l'aderenza al conglomerato.

b) Acciaio ad aderenza migliorata

Potranno essere impiegati solo acciaio in barre ad aderenza migliorata certificati e marcati CE. Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI EN 10204). Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407-69 salvo quanto stabilito al punto 11.3.2.3 del Decreto citato. Per l'accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle UNI 556, UNI 564 ed UNI 6407-59, salvo indicazioni contrarie e complementari.

c) Acciaio per reti elettrosaldate

Dovrà possedere le caratteristiche riportate al punto 11.3.2.5. delle "Norme Tecniche". Le reti avranno fili elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi non superiore a

35 cm. Sarà cura ed onere dell'appaltatore fornire per ogni partita di materiale di cui ai precedenti punti b), c) e d) la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L'Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente).

2. TUBI DI ACCIAIO

a) Generalità

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si farà riferimento alla norma UNI 5447-64. I tubi dovranno essere costituiti da acciaio non legato e corrispondere alla normativa generale di UNificazione di seguito riportata.

UNI 663-68 - Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Qualità, prescrizioni e prove (sostituita in parte da UNI 77287-74)

UNI 7091-72 - Tubi saldati di acciaio non legato

Tubi lisci per usi generici (sostituita in parte da UNI 7288-74)

UNI 7287-86 - Tubi con estremità lisce, senza saldatura, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualità
UNI 7288-86 - Tubi con estremità lisce, saldati, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualità.

Per la classificazione, i tubi senza saldatura UNI 663-68 ed UNI 7287-74 verranno distinti, secondo il tipo di materiale, il grado di precisione della lavorazione ed i particolari requisiti chimico-meccanici, nelle seguenti categorie:

- 1) Tubi senza prescrizioni di qualità (ex commerciali: acciaio Fe33)
- 2) Tubi di classe normale (acciai: Fe 35-1; Fe 45-1; Fe 55-1; Fe 52-1)
- 3) Tubi di classe superiore (acciai: Fe 35-2; Fe 45-2; Fe 55-2; Fe 52-2)

Analogamente, i tubi saldati UNI 7000091-72 ed UNI 7288-74 verranno distinti nelle stesse categorie delle quali, la prima, prevede tubi fabbricati con acciaio tipo EN 33 UNI 7288-74, la seconda e la terza, tubi con acciaio tipo Fe 34, Fe 37, Fe 42, e Fe 52 UNI 7092-72.

I tubi dovranno risultare ragionevolmente dritti a vista e presentare sezione circolare entro le tolleranze prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano pregiudicarne l'impiego:

nel caso, è ammessa la loro eliminazione purché lo spessore non scenda sotto il minimo prescritto.

I tubi ed i relativi pezzi speciali, se prescritto, dovranno avere la superficie interna ed esterna protetta con rivestimenti appropriati e specificati in Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo:
a) Zincato: effettuato con zinco ZN A 98,25 UNI 2013 secondo le prescrizioni della norma UNI 5745 e successive modificazioni ed integrazioni.
d'impiego.

In ogni caso, qualunque fosse il tipo di rivestimento, questo dovrà risultare omogeneo, continuo, ben aderente ed impermeabile.

Sarà cura ed onere dell'appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di

qualità prescritta dalle norme CE relative. L'Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente).

3. ZINCATURA A CALDO

Le qualità, dimensioni e peso dello zinco dovranno essere conformi alle prescrizioni e tolleranze delle Norme di unificazione:

- UNI 2013 - "Zinco di prima fusione in pani - Qualità e prescrizioni";
- UNI 2014 - "Zinco B - Qualità, prescrizioni";
- UNI 4201 - "Lamiere di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi";
- UNI 4202 - "Nastri di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi".

Le zincature di lamiere non zincate, di profilati, di tubi curvati e saldati insieme prima della zincatura, di oggetti in ghisa, ecc. dovranno essere eseguite in conformità alla Norma di unificazione:

- UNI 5744 - "Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso".

Sarà cura ed onere dell'appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di

qualità prescritta dalle norme CE relative. L'Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente).

Art. 43 - ISOLANTI

Fibre di lana minerale

Le fibre di lana minerale dovranno avere le caratteristiche dichiarate dalla casa produttrice.

Il contenuto di umidità delle fibre minerali dovrà essere determinato con modalità di cui alla Norma di Unificazione:

- UNI 6273 - "Isolanti a base di fibre minerali - Determinazione del contenuto di umidità".

La determinazione della perdita di massa delle fibre minerali dovrà essere verificata con le modalità di cui alla Norma di Unificazione:

- UNI 6274 - "Isolanti a base di fibre minerali - Determinazione della perdita di massa per calcinazione". La determinazione del silicio dovrà essere verificata con le modalità di cui alla Norma di Unificazione
- UNI 6275 - "Isolanti a base di fibre minerali - Determinazione del silicio - Metodo per insolubilizzazione". Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive.

Art. 44 - CONTROSOFFITTI

I controsoffitti saranno realizzati con tipi e materiali di cui alla soluzione progettuale indicata negli elaborati esecutivi di finitura allegati. I colori degli stessi saranno a scelta della D.L. Prima della esecuzione dei controsoffitti sarà sottoposta alla approvazione della D.L. una tavola dettagliata di cantiere dalla quale risulteranno:

- orditura dei controsoffitti (trasversale nel corridoio) e posizione dei relativi profili perimetrali a doppio L, o di eventuali profili intermedi a omega;

- posizione ordinata e coordinata di tutti gli apparecchi e accessori a controsoffitto, quali:
 - . plafoniere da incasso modulari;
 - . bocchette di mandata e ripresa adeguatamente riquadrate da profilo a doppio L, identico a quello perimetrale;
- E' esplicitamente escluso l'aggancio dei corpi illuminanti alla struttura di sostegno del controsoffitto senza specifici pendini di sicurezza a sostegno di ogni singolo copro illuminante.
- Tutti i controsoffitti, di qualsiasi tipo o materiale, dovranno essere almeno di CLASSE 1 di reazione al fuoco certificata.
- Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell'appaltatore fornire per ogni partita omogenea di materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L'Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente).

Art. 45 - PARETI IN CARTONGESSO

Saranno previste pareti semplici e composte con lastre di cartongesso così composte: Parete divisoria piana sistema tipo PREGYMETAL D125/75, costituita dall'assemblaggio di due lastre per parte di gesso rivestito su montanti e guide in lamiera di acciaio zincata, preventivamente ancorate alla struttura portante; verrà utilizzata la struttura in acciaio zincato preesistente.

E' da intendersi compreso la quota parte di montanti a filo spalla porta ed i paraspigoli di protezione degli angoli.

La predetta certificazione dovrà comprendere l'omologazione di resistenza al fuoco almeno di classe 1 sia per tutti i componenti sia per l'insieme.

L'Appaltatore dovrà fornire certificazione attestante il corretto montaggio dei materiali in modo da garantire la Classe 1 di resistenza al fuoco per l'intera parete nel suo complesso.

TITOLO XII PRESCRIZIONI TECNICHE DEI COMPONENTI COSTITUENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Art. 46 CAVI PER TRASMISSIONE ENERGIA E DATI

Le sezioni dei cavi saranno quelle dei disegni di progetto e conformi, nel caso non disponessero di una propria tabella UNEL, alle tabelle UNEL 35023/70 (cadute di tensione) e UNEL 35024 (portate di corrente).

La sezione del conduttore di neutro non deve essere inferiore a quella dei conduttori di fase corrispondenti.

I conduttori per l'impianto elettrico saranno di tipo FM9 (per circuiti terminali posati a vista), N07G9-K (per collegamenti tra quadri generali e quadri di piano/sotto quadri di zona), N07V-K (solo per tratti terminali e se in tubazioni posate sotto intonaco), FG7(O)M1 e FG7(O)R.

I conduttori per la rete dati dovranno essere di tipo FTP di cat 6 Cavi flessibili tipo N07G9-K Cavi non propaganti l'incendio. Il loro isolamento sarà in materiale elastomerico reticolato di qualità G9, la tensione nominale 450/750 V. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEI 20-38 e tabelle CEI-UNEL 35368, ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEI 20-35 EN 50265, CEI 20-22 II , CEI 20-37 e CEI 20-38; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FM9

Cavi non propaganti l'incendio. Il loro isolamento sarà in materiale termoplastico, la tensione nominale 450/750 V. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento IMQ-CPT-035 ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEI 20-35 EN 50265, CEI 20-22 III cat. C, CEI 20-37 e CEI 20-38; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FG7(O)M1

Cavi non propaganti l'incendio. Il loro isolamento sarà in gomma HEPR ad alto modulo, la tensione nominale 0,6/1 kV. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEI 20-13 e tabelle CEI-UNEL 35382, ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEI 20-35 EN 50265, CEI 20-22 II cat. C, CEI 20-37 e CEI 20-38; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo N07V-K

Cavi non propaganti l'incendio. Il loro isolamento sarà in PVC, la tensione nominale 450/750 V. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEI 20-20 e tabelle CEI-UNEL 35752, ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEI 20-35 EN 50265, CEI 20-22 II e CEI 20-37/2; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FG7(O)R

Cavi non propaganti l'incendio. Il loro isolamento sarà in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme CEI 20-11 e CEI 20-34), la tensione nominale 0,6/1 kV. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEI 20-13 e tabelle CEI-UNEL 35375, ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEI 20-35 EN 50265, CEI 20-22 II e CEI 20-37/2; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi flessibili tipo FTG10(O)M1

Cavi resistenti al fuoco. Il loro isolamento sarà in materiale elastomerico reticolato di qualità G10 al quale va aggiunto la barriera ignifuga in nastro mica/vetro, la tensione nominale 0,6/1 kV. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento CEI 20-45 II° Ed., ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme CEI 20-35 EN 50265, CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI 20-36/4-0 e CEI 20-36/5-0; inoltre dovranno possedere il Marchio IMQ.

Cavi trasmissione dati in rame – 100 MHz Cat. 6 – UTP

Cavi per la trasmissione di dati in configurazione non schermata con miscela LSOH. Dovranno essere conformi alla norma di riferimento IEC 61156 – EN 50288-5, IEC 11801 II° Ed. – EN 50173 II° Ed. – EIA/TIA 568 B.2.1 ed avere un comportamento al fuoco come previsto dalle norme IEC 60332-1 EN 50265, IEC 60754-2 EN 50267, IEC 61304 EN 50268.

Art. 47 TUBAZIONI

Tubi rigidi

I tubi rigidi potranno essere di tipo medio, di tipo pesante e di tipo pesante a bassa emissione di gas alogeni in base al locale di installazione.

I tubi rigidi dovranno rispondere alle Norme CEI 61386-1 e CEI EN 61386-21 ed essere provvisti di Marchio IMQ.

I tubi di tipo pesante con bassa emissione di gas alogeni devono inoltre essere rispondenti alle Norme CEI EN 50267-2-2. La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a IP44 nei locali bagnati, all'esterno e in locali a pericolo d'incendio come previsto dalle Norme CEI 64-8/7, CEI EN 60529, CEI EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144.

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell'impianto, dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopracitate.

Tubi pieghevoli

I tubi pieghevoli potranno essere di tipo medio, di tipo a basso contenuto di alogeni in base al locale di installazione.

I tubi pieghevoli dovranno rispondere alle Norme CEI 61386-1 e CEI EN 61386-22 ed essere provvisti di Marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a IP44 nei locali bagnati, all'esterno e in locali a pericolo d'incendio come previsto dalle Norme CEI 64-8/7, CEI EN 60529, CEI EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144.

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell'impianto, dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopracitate.

Tubi flessibili

I tubi flessibili dovranno rispondere alle Norme CEI 61386-1 e CEI EN 61386-23 ed essere provvisti di Marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a IP44 nei locali bagnati, all'esterno e in locali a pericolo d'incendio come previsto dalle Norme CEI 64-8/7, CEI EN 60529, CEI EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144.

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell'impianto, dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopracitate.

Art. 48 Cavidotti

I cavidotti dovranno rispondere alle Norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46).

Tutti gli accessori che si intendessero usare per il corretto funzionamento dell'impianto, dovranno garantire la tenuta richiesta e rispondere alle Norme sopracitate.

Art. 49 MINICANALI PORTACAVI E CANALI MULTISCOMPARTO

Tali canalette in PVC dovranno rispondere alle Norme CEI 23-32 e 23-32V1 ed essere provviste di marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione non inferiore ad IP 40 come previsto dalle Norme CEI EN 60529, CEI EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144.

Tutti gli accessori che si intendesse usare per il corretto funzionamento dell'impianto, dovranno garantire il grado di protezione richiesto.

Saranno installati con criterio di praticità e di sicurezza garantendo tenuta, robustezza consentendo inoltre una comoda e facile rimozione dei cavi o conduttori in qualsiasi momento.

Art. 50 SISTEMI DI CANALI E PASSERELLE METALLICI

I sistemi di canali e passerelle metallici dovranno rispondere alle Norme CEI 23-31 ed essere provvisti di marchio IMQ.

La posa in opera ed installazione dovranno garantire un grado di protezione pari a quello previsto dalle norme CEI EN 60529, CEI EN 60529/A1, IEC 529 e IEC 144.

Tutti gli accessori che si intendesse usare quali coperchi, raccordi, curve, sistemi di sospensione e viterie, per il corretto funzionamento dell'impianto, dovranno garantire il grado di protezione richiesto.

Art. 51 PUNTI DI COMANDO PER ILLUMINAZIONE

I punti di comando per illuminazione ordinaria da installare saranno del tipo interrotti, a pulsante e con relè (passo-passo o direttamente su alimentatore DALI), da quadro con interruttore/sezionatore comprendenti conduttori, di sezione minima 1,5 mm², unipolari N07V-K (se in tubazioni in PVC di tipo pieghevole con diametro minimo da 20mm poste sotto intonaco), FM9 (se in tubazioni in PVC rigido o flessibile con diametro minimo da 20mm poste rispettivamente a vista o in controsoffitti e per circuiti d'illuminazione d'emergenza), e multipolari FG7(O)M1 (se staffati direttamente a parete o a soffitto o posati entro passerelle metalliche), con grado di protezione IP20, IP40 e IP55, comprese scatole di derivazione (da incasso e da parete), scatola portafrutto, supporto e placca di copertura in materiale plastico.

Gli organi di comando dovranno rispondere alle Norme CEI EN 60669-1 e CEI EN 60669-1/A1. Il tubo utilizzato dovrà rispondere alle Norme CEI 61386-1 e CEI EN 61386-21/22/23.

Art. 52 IMPIANTO LPS ESTERNO ED INTERNO

L'impianto LPS interno dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dalle Norme CEI EN 62305-1/2/3/4.

Per la realizzazione dell'impianto LPS interno dovranno essere utilizzati scaricatori di corrente di fulmine (tipo 1 + tipo 2) e limitatori di sovratensione (tipo 2).

Gli scaricatori per correnti di fulmine (tipo 1 + tipo 2) dovranno essere di tipo modulare per reti TT (esecuzione "3+1" – 3 cartucce con indicazione d'esercizio, corrente impulsiva di fulmine $I_{imp} = 50 \text{ kA}$; $U_p \geq 2,5 \text{ kV}$, con parametro di prova una corrente di scarica con forma d'onda 10/350 μs – 1 cartuccia con protezione a spinterometro N-PE - $I_{imp} = 100 \text{ kA}$, $U_p = 1,5 \text{ kV}$, con parametro di prova una corrente di scarica con forma d'onda 10/350 μs). Tali scaricatori dovranno essere installati nei quadri elettrici generali solo se θ presente l'impianto LPS esterno.

I limitatori di sovratensioni (tipo 2) dovranno essere di tipo modulare per reti TT a cartucce estraibili senza contatto di segnalazione remota, (esecuzione "3+1" – 3 cartucce con protezione a varistore – 1 cartuccia con protezione a spinterometro N-PE), con indicatore di fine vita, $I_n = 20 \text{ kA}$, $I_{max} = 40 \text{ kA}$, $U_p [L-N] = 1,5 \text{ kV}$, $U_p [N-PE] = 1,5 \text{ kV}$, con parametro di prova una corrente di scarica con forma d'onda 8/20 μs per quadri elettrici secondari.

I limitatori di sovratensione per centralina telefonica dovranno essere concepiti per tutti i tipi di linee dati (max. 110 V, 2 Mhz). Tali limitatori dovranno essere concepiti per l'uso in sistemi bifilari privi di massa (asimmetrici, a potenziale zero). Tali limitatori dovranno essere tali da non aumentare la resistenza dell'impianto. I limitatori dovranno avere una corrente impulsiva I_{imp} (corrente di scarica con forma d'onda 10/350 μs) $\geq 6 \text{ kA}$, una corrente di scarica nominale I_n (corrente di scarica con forma d'onda 8/20 μs) $\geq 20 \text{ kA}$ ed una tensione nominale U_n pari a 150 V.

TITOLO XIII CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI COMPONENTI EDILIZI**Art. 53 REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE**

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 11.01.2017 e dei suoi relativi allegati, tutti i materiali e i componenti descritti nel presente Capitolato impiegati nel cantiere, dovranno rispettare quanto richiamato nelle citate normative. Nella fattispecie le nuove tipologie di materiali e i componenti adottati (in particolare i controsoffitti e i componenti costituenti gli impianti elettrici e speciali), dovranno essere scelti nel rispetto dei seguenti requisiti:

- l'uso di materiali di materia recuperata o riciclata dovranno essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati;
- non si potranno usare sostanze dannose per l'ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale;
- i componenti edilizi dovranno essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita;
- almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici dovrà essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi).